

CONVENZIONE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI VINCOLATI PREVISTI
DAGLI AVVISI PUBBLICI DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN
ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE 2021-27 (FESR SICILIA
2023/2027 – FSC 2021-27)

TRA

La Regione Siciliana - Assessorato Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive, con sede in Palermo, via degli Emiri, 45, codice fiscale 80012000826, per la quale interviene il Dr. Dario Cartabellotta nel suo ruolo di Dirigente pro-tempore, nel seguito denominata "Regione"

E

La Commissione regionale dell'Associazione Bancaria Italia – ABI della Sicilia, con sede in Palermo, via Generale Magliocco 1, di seguito "ABI Sicilia", per la quale interviene il Dr. Salvatore Malandrino,

di seguito denominati, singolarmente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- con Decisione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022, la Commissione europea ha approvato il Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027;
- con Deliberazione n. 102 del 15 febbraio 2023, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della Commissione Europea;
- con Deliberazione n. 171 del 26 aprile 2023, come successivamente modificata con Deliberazione n. 195 del 18 maggio 2023, la Giunta regionale ha apprezzato il Documento 'Metodologia e criteri di selezione delle operazioni' del PR FESR Sicilia 2021/2027, approvato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 21 novembre 2025;
- con Deliberazione n. 405 del 29 dicembre 2025, la Giunta regionale ha adottato il seguente provvedimento "PR FESR Sicilia 2021/2027. Riprogrammazione in applicazione delle modifiche al Regolamento UE 2021/1058 apportate con Regolamento UE 2025/1914 del 18 settembre 2025 (riprogrammazione Mid-Term Review). Versione 4.1 – Approvazione";
- la strategia del FESR Sicilia prevede, tra l'altro, specifiche azioni finalizzate a sostenere la creazione e lo sviluppo di nuova imprenditorialità innovativa sul territorio regionale attraverso l'attivazione di misure di sostegno, rivolte in particolare alle MPMI, in grado di ovviare alle difficoltà di queste ultime di accesso al credito per la realizzazione di nuovi investimenti produttivi;
- si rende pertanto necessario attivare procedure e strumenti che agevolino la realizzazione dei programmi di investimento delle micro, piccole e medie imprese

finanziati nell'ambito della POLITICA DI COESIONE 2021-27 (FESR SICILIA 2023/2027 – FSC 2021-27);

- Gli Avvisi pubblici in attuazione della Deliberazione n. 79 del 24 febbraio 2026, in corso di pubblicazione,
 - 1.3.1 – Promozione dell'imprenditorialità, attraverso il sostegno alla nascita di nuove PMI – Misura regionale;
 - 1.3.1 – Promozione dell'imprenditorialità, attraverso il sostegno alla nascita di nuove PMI - Misura territorializzata;
 - 1.3.2. Promozione di nuovi investimenti per la competitività – Misura regionale;
 - 1.3.2. – Promozione di nuovi investimenti per la competitività – Misura territorializzata,
- prevedono, tra le modalità di erogazione, la possibilità, per l'impresa beneficiaria, di richiedere l'erogazione dell'agevolazione a fronte della presentazione di fatture non quietanzate, previa apertura di un conto corrente vincolato presso una delle banche che aderiranno alla Convenzione de qua.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 **(Definizioni e allegati)**

1. Nella presente convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:
 - **"Convenzione"**: la presente convenzione;
 - **"Avvisi Pubblici"**: gli avvisi in attuazione della Deliberazione n. 79 del 24 febbraio 2026, in corso di pubblicazione,
 - Promozione dell'imprenditorialità, attraverso il sostegno alla nascita di nuove PMI – Misura regionale;
 - 1.3.1 – Promozione dell'imprenditorialità, attraverso il sostegno alla nascita di nuove PMI - Misura territorializzata;
 - 1.3.2. Promozione di nuovi investimenti per la competitività – Misura regionale;
 - 1.3.2. – Promozione di nuovi investimenti per la competitività – Misura territorializzata.
 - **"Agevolazioni"**: i contributi in conto capitale/il finanziamento agevolato concessi/o sulla base di quanto disposto da uno degli avvisi pubblici espressamente richiamati in narrativa;
 - **"Banca o Banche"**: singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere UE ed extra UE operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che aderiscono alla presente Convenzione e che siano state inserite nella lista che verrà redatta, pubblicata e aggiornata dalla Regione sul proprio sito internet;
 - **"Beneficiario o Beneficiari"**: le micro, piccole e medie imprese ammesse alle Agevolazioni previste dall'Avviso Pubblico;

- **"Conto Vincolato"**: il conto corrente bancario sul quale possono transitare tutte le risorse in entrata ed uscita riferite all'investimento ammesso alle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico pertinente.
- 2. Gli allegati alla Convenzione sono parte integrante della stessa e sono costituiti dai seguenti documenti:
 - A. Mandato irrevocabile alla Banca di pagamento dei fornitori;
 - B. Comunicazione di adozione di una delibera di finanziamento bancario;
 - C. Modulo di adesione delle Banche alla Convenzione.

ARTICOLO 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione si definiscono le modalità di funzionamento del Conto Vincolato.

ARTICOLO 3

(Conto Vincolato)

1. Il Conto Vincolato deve riportare, nella sua intestazione, il numero identificativo riportato nel provvedimento di ammissione alle Agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico pertinente.
2. Sul Conto Vincolato transiteranno tutte le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la realizzazione del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni.
3. Il Conto Vincolato, regolato secondo la contrattualistica in uso presso la Banca, è movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario e di *Sepa Credit Transfer*. Il Conto Vincolato non prevede il rilascio della convenzione assegni, l'emissione di carte di credito e/o di debito, l'operatività di servizi di *home banking* o *phone banking*.
4. Per l'apertura e gestione del Conto Vincolato, la Banca osserva integralmente tutte le vigenti disposizioni sulla tenuta dei conti correnti, segnatamente la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio. Il Conto Vincolato è soggetto all'ordinario trattamento fiscale previsto per i conti correnti bancari.
5. Le spese di tenuta conto sono quelle ordinarie applicate dalla Banca per la gestione dei conti correnti, ferma restando la facoltà della stessa Banca di applicare condizioni migliorative.
6. A conclusione dell'investimento agevolato, il Beneficiario potrà richiedere alla Banca la restituzione delle somme, versate sul Conto Vincolato, eccedenti le esigenze di realizzazione dell'investimento agevolato. La Banca procederà alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione della comunicazione della Regione attestante l'avvenuta regolare realizzazione del predetto programma di investimenti.
7. Qualora il Beneficiario, per errore materiale, versi sul Conto Vincolato somme eccedenti rispetto a quelle necessarie alla copertura della quota di mezzi propri in relazione al singolo stato di avanzamento lavori, la Banca potrà procedere, anche prima della conclusione dell'investimento, alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di nulla-osta della Regione/Società *in house*



eventualmente incaricata della gestione della misura di sostegno, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.

ARTICOLO 4

(Utilizzo del Conto Vincolato)

1. Il Beneficiario, ai fini dell'apertura del Conto Vincolato, deve presentare alla Banca copia del provvedimento di ammissione alle Agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico pertinente.
2. Il Beneficiario è tenuto a domiciliare presso la Banca l'erogazione delle Agevolazioni, dando alla Regione/Ente in-house eventualmente incaricato della gestione della pertinente misura di sostegno comunicazione dell'avvenuta apertura del Conto Vincolato, secondo le modalità specificate nell'Avviso Pubblico pertinente. La comunicazione dell'avvenuta apertura del Conto Vincolato, contenente anche la previsione che tale conto non potrà essere in alcun modo oggetto di modificazioni senza il preventivo consenso della Regione/Ente in-house eventualmente incaricato della pertinente misura di sostegno e della Banca, dovrà essere inviata in copia anche alla Banca stessa.
3. Il Beneficiario è tenuto a sottoscrivere un mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori in favore della Banca presso la quale è stato aperto il Conto Vincolato (ALLEGATO A).
4. Ai fini dell'apertura del Conto Vincolato e dell'utilizzo delle somme giacenti sul suddetto conto, la Banca è tenuta esclusivamente ad effettuare un controllo formale dell'esistenza del provvedimento della Regione di ammissione alle Agevolazioni. Non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei documenti contabili giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono inoltre esclusi oneri di verifica in capo alla Banca sull'effettiva riferibilità di tali documenti contabili alle spese ammesse alle Agevolazioni, né competerà alla Banca alcun controllo e responsabilità in merito al rimborso del finanziamento agevolato, che sarà gestito tra la Regione o eventuale Società in house incaricata per la gestione dell'Avviso pubblico pertinente e il Beneficiario *(nell'ipotesi in cui l'agevolazione si sostanzi in un finanziamento agevolato)*.
5. A conclusione dell'investimento agevolato, il Beneficiario potrà richiedere alla Banca la restituzione delle somme, versate sul Conto Vincolato, eccedenti le esigenze di realizzazione dell'investimento agevolato. La Banca procederà alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione della comunicazione della Regione attestante l'avvenuta regolare realizzazione del predetto programma di investimenti.

ARTICOLO 5

(Erogazione delle Agevolazioni)

1. A seguito della richiesta di erogazione delle Agevolazioni da parte del Beneficiario, la Regione (anche per il tramite dell'Ente in-house eventualmente incaricato della gestione della pertinente misura di sostegno), una volta effettuate le verifiche di cui all'Avviso Pubblico pertinente, provvede ad erogare la quota delle Agevolazioni di

volta in volta determinata sul Conto Vincolato del Beneficiario, comunicando contestualmente alla Banca il nulla-osta a procedere.

2. La comunicazione di cui al comma 1 dovrà contenere l'importo delle fatture e delle risorse necessarie per effettuare i pagamenti, nonché l'indicazione dell'IBAN dei fornitori.
3. Anche a fronte di una mancata o ritardata erogazione delle Agevolazioni per impedimenti di carattere amministrativo, la Regione (anche per il tramite dell'Ente in-house eventualmente incaricato della gestione della pertinente misura di sostegno) darà comunque comunicazione alla Banca, una volta effettuate le necessarie verifiche, del nulla-osta a procedere al pagamento dei fornitori dei beni/servizi le cui spese siano state ritenute ammissibili, indicando importi e IBAN, a condizione che il Beneficiario assicuri la disponibilità sul Conto Vincolato delle somme all'uopo necessarie. Nel caso in cui gli impedimenti di carattere amministrativo vengano risolti, la Regione (anche per il tramite dell'Ente in-house eventualmente incaricato della gestione della pertinente misura di sostegno), verificato l'effettivo pagamento delle fatture con risorse del Beneficiario, procede ad erogare la relativa quota delle Agevolazioni e ne dà comunicazione alla Banca, indicando l'IBAN del Beneficiario su cui accreditare le somme relative alle fatture precedentemente pagate.

ARTICOLO 6

(Pagamento in favore dei fornitori)

1. La Banca dispone il bonifico o un *Sepa Credit Transfer* in favore del fornitore sull'IBAN indicato dalla Regione entro massimo 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno in cui la medesima Regione (anche per il tramite dell'Ente in-house eventualmente incaricato della gestione della pertinente misura di sostegno) eroga la quota delle Agevolazioni spettanti sul Conto Vincolato.
2. Il Beneficiario può richiedere alla Regione/Ente in-house eventualmente incaricato della gestione della pertinente misura di sostegno il pagamento anticipato di specifici fornitori, a valere sui fondi propri, da far confluire sul Conto Vincolato, nelle more dell'erogazione delle Agevolazioni spettanti. In tal caso, la Banca dispone il suddetto pagamento, previa acquisizione di nulla-osta della Regione/Ente in-house eventualmente incaricato della gestione della pertinente misura di sostegno, trasmesso, per conoscenza, anche al Beneficiario. All'atto dell'erogazione delle Agevolazioni, la Regione/Ente in-house eventualmente incaricato della gestione della pertinente misura di sostegno – nella comunicazione alla Banca – indica l'IBAN del Beneficiario sui cui accreditare le somme relative alle fatture precedentemente pagate.
3. In caso di pagamenti in valuta, il Beneficiario è tenuto ad integrare gli eventuali aumenti di spesa derivanti da fluttuazione dei cambi, eccedenti quanto indicato nel nulla-osta della Regione, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.
4. La Banca dà comunicazione dell'avvenuta disposizione alla Regione/Ente in-house e al Beneficiario.

ARTICOLO 7
(Finanziamento Bancario)

1. La Banca può concedere al Beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, della parte del piano di investimenti non coperta dalle Agevolazioni concesse.
2. Nell'effettuare l'istruttoria, la Banca si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonomia decisionale. Sulla quota di finanziamento bancario, la Banca potrà richiedere le garanzie che riterrà opportune/necessarie.
3. La durata del finanziamento bancario verrà concordata tra le parti, così come le modalità di restituzione dello stesso, avendo cura di definire modalità che tengano in considerazione la situazione economica del Beneficiario.
4. La Banca ha facoltà di subordinare l'erogazione del finanziamento bancario a quella delle Agevolazioni. In tal caso, l'erogazione del finanziamento bancario avverrà entro 3 giorni lavorativi successivi a quello di ricezione del nulla-osta a procedere della Regione di cui al precedente articolo 5.
5. Nel caso in cui subordini l'erogazione del finanziamento bancario a quella delle Agevolazioni, la Banca rilascerà al Beneficiario una dichiarazione (ALLEGATO B) che attesti la concessione di tale finanziamento e la sua successiva erogazione sul Conto Vincolato al ricevimento del nulla-osta; tale dichiarazione verrà utilizzata dal Beneficiario in fase di prima richiesta di erogazione delle Agevolazioni.
6. Nel caso indicato al precedente articolo 5 comma 3, la Banca ha facoltà di integrare il finanziamento bancario, per il quale potrà richiedere le garanzie che riterrà opportune/necessarie, anche per la copertura della quota parte di Agevolazioni a carico della Regione.
7. Gli oneri e i costi, strettamente correlati al finanziamento bancario potranno transitare sul Conto Vincolato, al pari degli oneri e dei costi relativi alla tenuta del conto stesso.

ARTICOLO 8
(Impegni della Banca)

1. La Banca si impegna a rilasciare in favore del Beneficiario:
 - a) l'attestazione riportante le coordinate bancarie e l'intestazione del Conto Vincolato su cui verranno accreditate le Agevolazioni concesse;
 - b) ad ogni richiesta di erogazione, l'estratto conto attestante la presenza sul Conto Vincolato di una disponibilità finanziaria corrispondente all'importo dell'IVA e/o alla quota di spesa non finanziata relativa ai beni oggetto del SAL per il quale il Beneficiario ha presentato la richiesta di erogazione;
 - c) copia contabile dei pagamenti effettuati nei confronti dei fornitori indicato dalla Regione Siciliana ovvero dall'eventuale soggetto gestore individuato dalla medesima Amministrazione nel nulla-osta a procedere;
 - d) a conclusione dell'investimento, un estratto conto del Conto Vincolato relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota di agevolazione o, in

alternativa, più estratti conto periodici che comunque coprano l'intero periodo di riferimento o una dichiarazione della banca relativa alle movimentazioni del conto corrente vincolato.

2. L'estratto conto di cui al comma 1, lettera b), nel caso di cui al comma 5 del precedente articolo 7, è sostituito – in fase di prima erogazione – dall'ALLEGATO B.

ARTICOLO 9

(Pignoramento e sequestri del Conto Vincolato)

1. Eventuali pignoramenti, sequestri o altri vincoli giudiziali apposti sul Conto Vincolato devono essere tempestivamente comunicati dalla Banca alla Regione Siciliana ovvero all'eventuale soggetto gestore individuato dalla medesima Amministrazione.

ARTICOLO 10

(Banche aderenti)

1. Le Banche aderiscono alla presente Convenzione inviando alla Regione e all'Associazione Bancaria Italiana l'apposito modulo (ALLEGATO C), debitamente compilato e sottoscritto.
2. L'adesione alla Convenzione si perfeziona nel momento in cui la Regione riceve, a mezzo PEC, la comunicazione di cui al comma precedente.
3. Le Banche aderenti alla Convenzione si impegnano a renderla operativa entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio alla Regione del modulo di adesione.
4. La Banca può in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione, previa formale comunicazione scritta alla Regione, senza incorrere in alcuna penale/obbligo di indennizzo. In caso di recesso, la Banca ha l'obbligo di portare a termine le attività eventualmente in essere con i Beneficiari.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai fini della presente Convenzione le Parti si inquadrano come Titolari Autonomi del trattamento a norma del Regolamento UE 679/2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito GDPR) e della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e protezione dei dati (d. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal d. lgs. 101/2018, di seguito Codice Privacy). Laddove nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, una Parte svolga attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra Parte, le Parti si impegnano a disciplinare tali trattamenti mediante uno specifico accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR.
2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Privacy e nel GDPR. I dati e le informazioni raccolte sono conservati unicamente all'interno di data center situati nello Spazio Economico Europeo (SEE) e sono state implementate misure di cifratura, segregazione logica e cancellazione sicura dei dati trattati. In ogni caso, in merito ai trattamenti effettuati da ABI, si rimanda all'Allegato "Informativa Privacy ABI per le Parti contrattuali", che INAIL dichiara di aver ricevuto.

Handwritten signature and a checkmark-like mark.

Articolo 12
(Tutela della riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a tutelare e garantire la massima riservatezza di eventuali dati e informazioni, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della Convenzione, che dovessero essere utilizzati dalle Parti stesse, mettendo in atto, per quanto di rispettiva competenza, adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione.
2. I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento della Convenzione in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Sarà onere delle Parti operare secondo l'ordinaria diligenza, al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.
3. Nell'ambito della propria responsabilità, in caso di violazione dei dati, ciascuna Parte della presente Convenzione, nei casi e nelle modalità previste dal GDPR, è tenuta a dare informazione alle Autorità di controllo e, ove necessario, alle persone a cui si riferiscono i dati violati.

ARTICOLO 13
(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni tra la Banca e la Regione avverranno tramite PEC.

ARTICOLO 14
(Foro competente)

1. Le Parti convengono che foro competente a dirimere tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra loro nella interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente Convenzione è esclusivamente quello di Palermo.
2. Le Parti si impegnano comunque, in caso di controversia, ad esperire un previo tentativo di conciliazione.

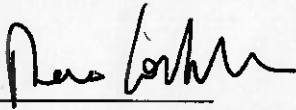
ARTICOLO 15
(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile.

ARTICOLO 16
(Recesso)

1. La facoltà di recesso dalla presente Convenzione da parte di uno dei contraenti potrà essere esercitata, con adeguata motivazione, con un preavviso di almeno 2 mesi.

Palermo, 30/09/26

per la Regione Siciliana 

per la Commissione regionale ABI della Sicilia

ALLEGATO A

Mandato di pagamento

e p.c. **Alla Banca _____
Alla Regione Siciliana**

Premesso che:

- In data _____, con la delibera di ammissione alle agevolazioni n. ____, ci è stato riconosciuto un contributo in conto capitale di importo massimo pari a € _____, e un finanziamento agevolazioni di € _____ per la realizzazione del programma di investimenti;
- abbiamo aperto un Conto Vincolato presso codesta Banca _____ agenzia _____ coordinate bancarie: IBAN _____ c/c _____

Tutto ciò premesso, Vi diamo disposizione irrevocabile di effettuare il pagamento, tramite bonifico bancario, delle fatture delle spese ritenute ammissibili ai fini della realizzazione del programma di investimenti di cui alla sopra menzionata delibera di ammissione, una volta ottenuto il nulla-osta a procedere della Regione Siciliana ovvero dell'eventuale soggetto gestore individuato dalla medesima Amministrazione con l'indicazione delle spese e dell'IBAN dei fornitori presso i quali effettuare tale pagamento.

La presente disposizione è irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo assenso della Regione Siciliana ovvero dell'eventuale soggetto gestore individuato dalla medesima Amministrazione, da notificarVi a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Distinti saluti
(luogo e data)

.....
(Timbro e firme autorizzate dell'impresa)

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA CONVENZIONATA]

Alla Regione Siciliana

Avviso pubblico _____ - Comunicazione di adozione di una delibera di finanziamento per la copertura finanziaria del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.

Con riferimento all'Avviso in oggetto, si comunica che la Banca ha assunto una delibera di finanziamento in favore di _____, beneficiario delle agevolazioni di cui alla Delibera di ammissione n. _____, per un ammontare pari a _____.

L'erogazione del finanziamento verrà effettuata da codesta Banca entro 3 giorni lavorativi successivi a quello di ricezione del nulla-osta a procedere da parte della Regione Siciliana ovvero dell'eventuale soggetto gestore individuato dalla medesima Amministrazione, così come previsto nella Convenzione per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell'erogazione degli aiuti sottoscritta in data _____.

FIRMATO DIGITALMENTE

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

ALLEGATO C

**Modulo di adesione alla Convenzione tra
la Regione Siciliana e la Commissione regionale ABI della Sicilia per agevolare gli
investimenti nell'ambito del Programma FESR 2023-2027 per la regolamentazione dei
conti correnti vincolati**

[su carta intestata della Banca]

A Regione Siciliana

PEC:

**dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.
sicilia.it**

E

p.c.

A Associazione Bancaria Italiana

Servizio di Segreteria Generale

Piazza del Gesù n. 49

00186 ROMA

Fax 06 6767457

sg@abi.it

La sottoscritta Banca _____
codice ABI _____, nel condividere le linee guida e le regole applicative sulla base
delle quali verranno utilizzati i conti correnti vincolati previsti ai fini dell'erogazione degli
aiuti disciplinati a valere sul Programma FESR Sicilia 2023-2027,

dichiara di aderire alla citata Convenzione.

Distinti saluti
(luogo e data)

.....
(Timbro e firme autorizzate)

